



## PROMEMORIA CONCERNENTE IL LAVORO NOTTURNO SENZA ALTERNANZA CON IL LAVORO DIURNO (LAVORO NOTTURNO CONTINUATIVO)

### Definizione di lavoro notturno continuativo (art. 25 LL, art. 30 OLL 1)

#### Quando i lavoratori svolgono lavoro notturno continuativo?

- Se effettuano lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno per più di 6, rispettivamente 12, settimane.  
*Esempio:* i lavoratori sono occupati solo durante la notte.
- Se lavorano di notte in alternanza con il lavoro diurno, ma effettuano più lavoro notturno (la proporzione tra lavoro diurno e lavoro notturno non è di 1:1).  
*Esempio:* i lavoratori lavorano 5 notti per una settimana e 2 notti e 3 giorni la settimana successiva => lavorano più di notte che di giorno e la proporzione 1:1 non è rispettata.

### Presupposti generali del lavoro notturno continuativo (art. 30 cpv. 1 lett. a e b, cpv. 2 lett. a e b nonché cpv. 2<sup>bis</sup> OLL 1)

#### Quando un'azienda può introdurre il lavoro notturno continuativo?

- Se si tratta di un lavoro notturno per il quale non esiste un lavoro diurno corrispondente.  
*Esempio:* panetteria, tipografia.  
OPPURE
- Se nel mercato del lavoro ordinario non può essere reclutato sufficiente personale qualificato per costituire delle squadre da impiegare in alternanza.  
OPPURE
- Se la maggioranza dei lavoratori interessati chiede per scritto di rinunciare all'alternanza tra lavoro diurno e lavoro notturno perché tale alternanza non è per loro accettabile, in particolare per ragioni personali o familiari.

**In ogni caso, per poter introdurre il lavoro notturno continuativo è necessario il consenso scritto di tutti i lavoratori interessati.**

### Ulteriori condizioni

#### In caso di lavoro notturno continuativo per più di 6 settimane e fino a 12 settimane al massimo

- Sull'arco di 24 settimane, i periodi di lavoro diurno devono avere complessivamente una durata almeno uguale ai periodi di lavoro notturno (art. 30 cpv. 1 lett. c OLL 1).

#### In caso di lavoro notturno continuativo per più di 12 settimane

- I presupposti di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettere a-d OLL 1 devono essere adempiuti (art. 30 cpv. 2 lett. c OLL 1).
- I lavoratori occupati di notte possono essere impiegati per al massimo 5 notti su 7 consecutive o 6 notti su 9 consecutive.

Poiché l'elaborazione di piani di lavoro per il lavoro notturno continuativo è molto complessa, vi abbiamo messo a disposizione dei modelli su Internet:

[www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) => Lavoro => Permesso di lavoro [Calendari dei turni](#)

Richiamiamo la vostra attenzione sul fatto che il margine di manovra per eventuali modifiche di questi piani è molto ristretto.

- I lavoratori non possono svolgere lavoro straordinario secondo l'articolo 25 OLL 1 durante i giorni di congedo (art. 30 cpv. 3 OLL 1).

### Visita medica obbligatoria (art. 45 OLL 1)

#### **I lavoratori devono sottoporsi a una visita medica e a una consulenza!**

- La visita medica e la consulenza precedono l'inizio del lavoro notturno continuativo.
- Sono ripetute ogni due anni.
- Dopo il compimento dei 45 anni, il lavoratore può far valere il suo diritto alla visita medica e alla consulenza a intervalli di un anno (art. 44 OLL 1).
- I costi della visita e della consulenza sono a carico del datore di lavoro.
- Consultate la “**Guida alle misure preventive di carattere medico**”:  
[www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) => Lavoro => Permesso di lavoro => [Misure preventive di carattere medico in caso di lavoro notturno](#)

### Durata del lavoro giornaliero e pause (art. 17a, art. 15 LL)

#### **Durata massima del lavoro giornaliero (pause escluse)**

- 9 ore in uno spazio di 10 ore.

#### **Pause che interrompono il lavoro a metà**

- - 1/4 d'ora per un lavoro che dura più di 5 1/2 ore.
- - 1/2 ora per un lavoro che dura più di 7 ore.

### Durata massima del lavoro settimanale (art. 9 LL)

- Al massimo 45 ore, rispettivamente 50, alla settimana.
- La durata del lavoro settimanale si calcola tra il lunedì alle 00:00 e la domenica alle 24:00.

### Pause e alimentazione (OLL 3)

In caso di lavoro notturno o a squadre, si pone in generale la questione di un'alimentazione adeguata.

Consultate il nostro opuscolo “**Pause e nutrizione – Consigli per i lavoratori**” su:

[www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) => Pubblicazioni => Lavoro -> [Condizioni di lavoro](#) => [Opuscoli](#)

*Esempi:*

- locale di pausa provvisto di sedie, tranquillo, ben illuminato e separato dai posti di lavoro;
- possibilità di riscaldare i pasti: bibite calde, forno a microonde, fornello elettrico, ecc.;
- consumare i pasti il più regolarmente possibile agli stessi orari;
- durante il lavoro fare degli spuntini.

### Tutela della salute (OLL 3)

In caso di lavoro notturno continuativo, i lavoratori sono esposti a notevoli fatiche fisiche e mentali. Occorre quindi essere particolarmente attenti alla tutela della salute.

*Esempi:*

- locali di lavoro ben illuminati;
- evitare rumori o vibrazioni inutili;
- clima piacevole dei locali: aerazione, temperatura;
- ridurre al minimo gli inquinanti atmosferici (rispettare i valori minimi d'esposizione, MAK);
- concezione ergonomica dei posti di lavoro;
- regolamento concernente gli spostamenti: ad es. possibilità di trasporto, trasporti pubblici, ecc.

<b>LL</b>	<b>Legge sul lavoro, RS 822.11</b>
<b>OLL 1</b>	<b>Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (RS 822.111)</b>
<b>OLL 3</b>	<b>Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (RS 822.113)</b>
<b>Art.:</b>	<b>articolo</b>
<b>Cpv.:</b>	<b>capoverso</b>
<b>Let.:</b>	<b>lettera</b>